

REGIONE
TOSCANA

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Terza n. 44

mercoledì, 3 novembre 2021

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

REGIONE TOSCANA**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale****Settore Forestazione. Agroambiente**

DECRETO 27 ottobre 2021, n. 18783
certificato il 28-10-2021

Approvazione delle disposizioni e modalità di attuazione della misura PRAF F.1.22 azione c), annualità 2021, “Interventi a favore della tartuficoltura”.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento della Regione in questi settori con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

- l’articolo 2, comma 1, della L.R.01/2006, che stabilisce che il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) è il documento programmatico unitario che realizza le politiche agricole, forestali e di sviluppo rurale definite nel programma regionale di sviluppo (PRS) e specificate nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi ed applicandone i criteri di intervento per il periodo di riferimento, nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale ed in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie;

- il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012 - 2015 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 631 del 14/06/2021, ad oggetto “L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni forestali per l’anno 2021”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1031 del 11/10/2021, ad oggetto “L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni forestali per l’anno 2021”;

- il decreto del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale n. 11045 del 22/06/2021 con oggetto “L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). DGR 631/2021. Impegno e liquidazione delle risorse necessarie per l’attuazione misure/azioni forestali per l’anno 2021”;

- il decreto del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale n. 18591 del 18/10/2021 con oggetto “L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) - Delibera di Giunta Regionale 11 ottobre 2021, n. 1031. Impegno e liquidazione delle

risorse necessarie per l’attuazione delle misure/azioni forestali per l’anno 2021”;

Richiamata la scheda di attuazione PRAF misura F.1.22 azione c) “Interventi a favore della tartuficoltura” (anno 2021);

Ritenuto opportuno adottare specifiche disposizioni attuative della sopra richiamata Misura F.1.22 azione c), relative a beneficiari, limitazioni, condizioni di accesso, forme del sostegno, priorità, spese ammissibili, procedure amministrative, come riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1. di approvare le “Disposizioni e modalità di attuazione della misura F 1.22 azione c) ‘Interventi a favore della tartuficoltura”, anno 2021, riportate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione delle Delibere di Giunta Regionale n. 631 del 14/06/2021 “L.R. 1/06 Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni forestali per l’anno 2021” e n. 1031 del 11/10/2021 “L.R. 1/06 Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni forestali per l’anno 2021”, per un totale complessivo pari a 208.476,70 euro;

2. di rinviare a successivi atti l’assegnazione delle risorse stanziare sulla misura F.1.22 azione c) con le suddette Delibere, attuative del Piano Regionale Agricolo Forestale, a fronte dell’adozione delle procedure previste nelle “Disposizioni e modalità di attuazione della misura F 1.22 azione c) ‘Interventi a favore della tartuficoltura” anno 2021, di cui al precedente punto 1;

3. di dare, altresì atto che, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all’Autorità giudiziaria competente in materia nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Sandro Pieroni

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Disposizioni e modalità di attuazione della Misura PRAF 2021 F. 1. 22 azione c) “Interventi a favore della tartuficoltura” di cui alle delibere della Giunta regionale nn. 631 del 14/06/2021 e 1031 del 11/10/2021 “L.R. 1/06; Del CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure / Azioni forestali per l'anno 2021”

1. Descrizione della Misura

Con la Misura **F. 1. 22 azione c)** del PRAF 2021 “**Interventi a favore della tartuficoltura**”, la Regione Toscana, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 25 della lr 50/95, finanzia progetti di tutela, valorizzazione e ripristino ambientale del tartufo e delle aree tartufigene naturali regionali, presentati dai Comuni e dalle Associazioni dei raccoglitori di tartufi riconosciute, articolati secondo le seguenti tematiche:

- a. tutela, promozione, valorizzazione economica del tartufo e dei territori tartufigeni;
- c. ripristino ambientale delle aree tartufigene naturali.

2. Beneficiari

I Comuni per l’attività di cui alla lettera a) del seguente punto 3 e le Associazioni di raccoglitori riconosciute ai sensi dell’art. 8 lr 50/95 per le attività di cui alla lettera c) del seguente punto 3.

3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Possono essere ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti che sviluppano secondo le seguenti tematiche:

- a) promozione, valorizzazione economica del tartufo e dei territori tartufigeni.

In tale ambito possono essere finanziate iniziative quali organizzazione di fiere, manifestazioni, mostre mercato ed esposizioni, aventi per tema principale il tartufo toscano ed il territorio tartufigeno; tali tematiche devono essere espressamente richiamate nel titolo dell’evento pena la non ammissibilità del progetto.

- c) Ripristino ambientale delle aree tartufigene naturali.

In tale ambito possono essere finanziate attività di miglioramento e manutenzione delle aree tartufigene naturali delle seguenti specie di tartufo: tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum Pico*), tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum Vittad*), tartufo scorzone (*Tuber aestivum Vittad.*), tartufo uncinato (*Tuber uncinatum Chatin*), tartufo marzuolo o bianchetto (*Tuber borchii Vittad* o *Tuber albidum Pico*).

Le aree oggetto di domanda dovranno essere individuate su apposita cartografia.

Tra le attività possono essere inseriti: interventi selvicolturali (es. diradamenti, avviamenti all’alto fusto etc.), interventi di regimazione delle acque, interventi di ripulitura dalla vegetazione arbustiva infestante, rimozione vegetazione arborea caduta, secca e/o pericolante, anche al fine della prevenzione dagli incendi. Nelle aree soggette agli interventi di cui alla presente misura **non sarà possibile richiedere l’autorizzazione** alla raccolta riservata di tartufi ai sensi dell’art. 6 lr 50/95 nei cinque anni successivi alla conclusione dei lavori.

4. Forma del sostegno e dotazione finanziaria

Il sostegno, non essendo riferito alla produzione primaria di prodotti agricoli, è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. Pertanto, ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento (UE) n. 407/2013, l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica non può superare i 200.000,00 (duecentomila/00) euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Nel dettaglio:

- per la linea d’intervento di cui alla lettera a): può essere concesso un contributo fino al 50% delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili entro il limite delle disponibilità finanziarie stabilite per la misura e, comunque, fino ad un massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per beneficiario.

- per la linea di intervento c) può essere concesso un contributo fino al 100% delle spese effettivamente sostenute entro il limite delle disponibilità finanziarie stabilite e comunque non oltre euro 15.000,00 (quindicimila/00) per beneficiario.

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con le DGR n.631 del 14/06/2021 e n. 1031 del 11/10/2021 è pari a Euro 208.476,70 (duecentoottomilaquattrocentosettantasei/70), di cui euro 108.476,70 (centoottomilaquattrocentosettantasei/70) per gli interventi di cui alla lettera a) del paragrafo 3 ed euro 100.000,00 (centomila/00) per gli interventi di cui alla lettera c) del paragrafo 3.

5. **Priorità**

I progetti presentati dai soggetti di cui al paragrafo 2 sono valutati con un punteggio definito secondo i seguenti ordini di priorità:

Interventi di cui alla lettera a)	
Entità	PUNTI
Iniziativa realizzata in collaborazione tra Comune e Associazione/i di tartufai riconosciuta/e	3
Iniziativa realizzata solo da Comune	2
Rilevanza nazionale	3
Rilevanza regionale	2
Rilevanza locale	1
Storicità oltre 20 anni	3
Storicità da 10 a 19 anni	2
Storicità da 1 a 9 anni	1

Interventi di cui alla lettera c)	
Entità (Specie di tartufo)	PUNTI
Miglioramento di tartufaie di tartufo bianco pregiato	3
Miglioramento di tartufaie di tartufo nero pregiato	2
Miglioramento di tartufaie di tartufo scorzone, uncinato, marzuolo o bianchetto	1
Rilevanza (superficie migliorata)	
Oltre 1 ettaro	3
Da 0,5 a 1,00 ettaro	2
Da 0,2 a 0,5 ettari	1
Coinvolgimento soggetti associativi	
Progetto presentato da 3 o più associazioni	3
Progetto presentato da 2 associazioni	2
Progetto presentato da una sola associazione	1

6. **Ulteriori limitazioni agli interventi**

Per gli interventi di cui alla lettera a)

In caso di progetti che coinvolgono più soggetti nella realizzazione di attività, deve essere designato il capofila che sarà riconosciuto come unico beneficiario e presenterà una relazione da cui si evinca l'attività svolta da tutti i soggetti e la relativa quantificazione delle spese per la trasmissione della documentazione inerente il progetto.

I soggetti beneficiari possono presentare un solo progetto.

Ogni progetto deve far riferimento ad un unico evento.

Il finanziamento dei progetti sarà assegnato secondo l'ordine decrescente, da quello che ha ottenuto punteggio maggiore a quella con punteggio minore.

A parità di punteggio saranno ritenuti prioritari, ai fini del finanziamento, i progetti con minor contributo richiesto.

Per gli interventi di cui alla lettera c)

In caso di progetti che coinvolgono più soggetti nella realizzazione di attività, deve essere designato un soggetto capofila che sarà riconosciuto come unico beneficiario e presenterà una relazione da cui si evinca l'attività svolta da tutti i soggetti e la relativa quantificazione delle spese per la trasmissione della documentazione inerente il progetto.

I soggetti beneficiari indicati al paragrafo 2 possono presentare un solo progetto.

Ogni progetto deve far riferimento ad interventi da realizzarsi in uno o più siti produttivi che dovranno essere individuati catastalmente (Foglio e particella) e perimetrati cartograficamente (CTR, mappa catastale e ortofoto). Per ogni sito produttivo dovrà essere indicata la superficie oggetto di intervento, che non potrà essere inferiore a 2000 mq.

Il richiedente dovrà allegare al progetto un titolo di proprietà o possesso dei terreni dove insiste l'area tartufigena, tra i seguenti: proprietà, affitto, comodato registrato. Il titolo di possesso, la cui validità temporale deve coprire almeno il periodo di realizzazione degli interventi, dovrà essere intestato all'Associazione proponente o, nel caso di progetti presentati da più Associazioni, al capofila del progetto. In alternativa ai suddetti titoli di possesso potrà essere accettata una specifica autorizzazione resa dal titolare del fondo dove si intendono eseguire gli interventi, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale si evinca l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi sul proprio fondo da parte di una delle Associazioni di cui al punto 2 e la conoscenza che l'area tartufigena non potrà essere oggetto di raccolta riservata per i cinque anni successivi alla conclusione degli interventi svolti.

Ogni soggetto proponente dovrà fornire, pena la non ammissibilità del progetto stesso:

- una descrizione puntuale delle azioni previste dall'intervento con riferimenti alle modalità attuative, ai tempi di realizzazione e agli obiettivi perseguiti;
- un computo economico preventivo dettagliato per le singole azioni che compongono l'intervento, redatto da professionista abilitato in materia.

Il finanziamento dei progetti sarà assegnato secondo l'ordine decrescente, da quello che ha ottenuto punteggio maggiore a quella con punteggio minore.

A parità di punteggio saranno ritenuti prioritari, ai fini del finanziamento, i progetti con minor contributo richiesto.

7. Spese ammissibili

Per gli interventi di cui alla lettera a)

Al fine della determinazione dell'importo ammissibile per ogni progetto sono ammesse le sotto elencate tipologie di spesa:

1. per l'organizzazione di eventi quali manifestazioni, fiere, mostre-mercato, esposizioni:
 - a. spese di allestimento, montaggio, pubblicità, spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - b. affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
 - c. altre spese comunque inerenti la realizzazione dell'evento purché esplicitamente riconducibili allo stesso.

L'ammissibilità delle attività (inizio/avvio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili) e delle relative spese, decorre dal 1 gennaio 2021.

Le spese dovranno essere sostenute direttamente dal beneficiario del progetto. Nel caso in cui il Comune sia capofila del progetto ma deleghi un soggetto terzo alla realizzazione dell'iniziativa, dovrà fornire, al momento della rendicontazione delle spese, un atto nel quale si dà mandato allo stesso di realizzare l'iniziativa.

Ogni spesa sostenuta dovrà essere rendicontata mediante la presentazione di giustificativo di spesa (fattura) regolarmente intestato al beneficiario.

Il contributo concesso sarà ridotto del 50% nel caso in cui il Comune preveda il pagamento del biglietto di entrata all'evento.

Il contributo concesso sarà altresì ridotto del 50% nel caso in cui l'Associazione di tartufai riconosciuta che organizza l'evento in collaborazione col Comune preveda la presenza di un punto vendita di tartufi freschi e/o trasformati all'interno della medesima manifestazione.

Le condizioni di cui sopra dovranno essere dichiarate da parte dei rispettivi rappresentanti legali (Comune e/o Associazione) al momento della presentazione della domanda di contributo.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- gli interventi realizzati o riferiti a coltivazioni agricole;
- spese di personale;
- spese non direttamente riconducibili all'evento di promozione (nei giustificativi di spesa dovrà essere espressamente richiamato l'evento oggetto di finanziamento);
- spese relative all'acquisto/fornitura di beni alimentari destinati al consumo;
- spese effettuate e non suffragate dalla relativa documentazione contabile (fattura e/o mandato di pagamento quietanzato).
- spese per bolli, tasse e imposte (es TOSAP)

L'IVA non è una spesa ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente in materia.

Non sono ammessi i lavori in economia.

Sono ammesse le spese rispondenti alle tipologie sopra indicate ed effettuate per eventi svolti nel corso del 2021.

Per gli interventi di cui alla lettera c)

Al fine della determinazione dell'importo ammissibile per ogni progetto sono ammesse le tipologie di spesa relative ai seguenti interventi:

- a. interventi selvicolturali (es. diradamenti, avviamenti all'alto fusto etc.);
- b. interventi di regimazione delle acque;
- c. interventi di ripulitura dalla vegetazione arbustiva infestante, anche al fine della prevenzione dagli incendi.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della legge 21 marzo 2000 n.39 (legge forestale), in particolare per quanto previsto dall'art. 47 comma 6 ter e del Regolamento forestale (DPGR n. 48/R del'8 agosto 2003) in particolare per quanto previsto dall'art 8 bis.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- gli interventi realizzati o riferiti a coltivazioni agricole;
- spese di personale;
- spese non direttamente riconducibili all'intervento;
- spese effettuate e non suffragate dalla relativa documentazione contabile (fattura e/o quietanza di pagamento).

Sono ammesse le spese in economia esclusivamente per gli interventi di tipo agronomico-forestale attestate e rendicontate, in fase di accertamento finale, nella relazione e nel computo metrico consuntivo.

L'IVA non è una spesa ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente in materia.

Sono ammesse le spese rispondenti alle tipologie sopra indicate ed effettuate a partire dal 1 gennaio 2021.